

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 609013

del: 05/11/2025

Oggetto: Prot. 05/11/2025.1092842.U - Influenza aviaria ad alta patogenicit  (HPAI) - ulteriori misure finalizzate a prevenire l'introduzione e la diffusione della malattia all'interno degli stabilimenti avicoli

Numero allegati: 4

Nome file allegati: lettera_trasmissione_nuove_misure_5.11.25_nota_RER_HPAI.pdf.p7m
lettera_trasmissione_nuove_misure_5.11.25_nota_RER_HPAI_timbrato.pdf
allegato_A_Nota_RER_HPAI_5_novembre_2025.docx
resoconto_UCC_IA__27_10_2025.pdf

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da BENEDETTI STEFANO
r_emiro.Giunta - Prot. 05/11/2025.1092842.U



IL DIRIGENTE DELL'AREA SANITÀ VETERINARIA
E IGIENE DEGLI ALIMENTI
STEFANO BENEDETTI

REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM
DEL CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

Dipartimenti di Sanità Pubblica
U.O. veterinarie
AUSL Emilia-Romagna

E p.c.

DGSA – ufficio III
Ministero della Salute

Centro di riferimento per l'influenza
aviaria
IZS delle Venezie

Direzione Generale Agricoltura,
caccia e pesca – Regione Emilia-
Romagna

IZSLER
Direzione Sanitaria
Responsabile Area Dipartimentale
Territoriale
Sezioni dell'Emilia-Romagna
SEER

Responsabili Servizi Veterinari
delle Regioni

Associazioni di categoria settore
avicolo

Oggetto: **Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) – ulteriori misure finalizzate a prevenire l'introduzione e la diffusione della malattia all'interno degli stabilimenti avicoli.**

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456

segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.	3546					Fasc.	2025	9	

Sulla base di quanto stabilito nell'Unità di Crisi Centrale per influenza aviaria ad alta patogenicità del 27 ottobre 2025 (resoconto in allegato) che si è riunita a seguito della conferma di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in allevamenti commerciali e familiari di pollame, in diverse regioni, tra cui anche l'Emilia-Romagna, si rende necessario intensificare le misure di controllo della malattia, integrando, sentito il SEER, quanto previsto dall'allegato A della nota della scrivente Area prot. 09/10/2025.1011596.U relativamente a sorveglianza, e gestione del rischio di HPAI, che viene sostituito dall'allegato A alla presente nota.

Si ricorda che le misure resteranno in vigore sul territorio regionale fino al 15 marzo 2026, salvo diversa comunicazione da parte della scrivente Area.

Si evidenzia che l'allegato A è stato modificato esclusivamente nei seguenti punti:

- punto B)1.i.: è stato esteso anche alle zone A che l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi è vincolato all'esecuzione, con esito favorevole, dei controlli indicati in Allegato 1;
- punto B)1.v.: è stata estesa anche alle zone A la regolamentazione dello sfooltimento dei broiler;
- punto B)6.: relativamente alle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli di cui al D.M. 30/05/2023 è stato specificato che nell'ambito della propria programmazione la ACL deve assicurare il controllo degli stabilimenti con allevamenti commerciali ritenuti più a rischio sulla base di specifici criteri, quali l'eventuale conferma di focolai riscontrati nel biennio precedente e il numero di non conformità rilevate.

Per quanto riguarda il punto B)1.i. l'estensione alle zone A dei controlli precarico si applica a partire dalle macellazioni di lunedì prossimo 10 novembre.

Si coglie l'occasione per ricordare che la situazione epidemiologica per HPAI viene costantemente aggiornata sulla pagina dell'IZSVe [Influenza aviaria | IZSVe](#).

Cordiali saluti.

Stefano Benedetti
(firmato digitalmente)

Allegati

- Allegato A MISURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA PER PREVENIRE L'INTRODUZIONE E L'ULTERIORE DIFFUSIONE DELL'INFLUENZA AVIARIA SUL TERRITORIO REGIONALE
- Nota del Ministero della Salute prot. 0031621-31/10/2025-DGSA-MDS-P con oggetto "Resoconto Unità di crisi centrale per influenza aviaria ad alta patogenicità del 27 ottobre 2025"

Referente:

Luisa Loli Piccolomini luisa.lolipiccolomini@regione.emilia-romagna.it

ALLEGATO A**MISURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA PER PREVENIRE L'INTRODUZIONE E L'ULTERIORE DIFFUSIONE DELL'INFLUENZA AVIARIA SUL TERRITORIO REGIONALE****A. Misure generali di riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria nelle zone A e B**

1. Il Servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente verifica e garantisce quanto segue:
 - i. negli allevamenti avicoli ordinari siti nelle zone A e B (nota DGSAF 2487 del 4/2/2020), obbligo di detenzione al chiuso di tutto il pollame degli allevamenti all'aperto, conformemente a quanto previsto dai punti 3.d).i. e 4.d) dell'allegato B del DM 30/5/2023;
 - ii. negli allevamenti avicoli familiari siti nelle zone A e B, adozione delle misure volte a ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
 - iii. lo svolgimento di fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame in zona B è vietato, fatta eccezione per la sola esposizione/vendita di volatili di cui all'allegato 1, parte B del Regolamento (UE) 2016/429; lo svolgimento di fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame in zona A è consentito, fino a diversa comunicazione della scrivente Area, alle seguenti condizioni:
 - che gli animali siano sottoposti ai controlli previsti dall'allegato 1, punto B. 12. della DGR 1575/2011;
 - che gli animali non provengano da zone soggette a restrizione o a divieti di partecipazione per fiere, esposizioni, mostre e mercati, anche di altre regioni;
 - iv. la partecipazione di pollame a fiere, esposizioni, mostre e mercati per il pollame proveniente dalle zone B è vietato, fatta eccezione per la sola esposizione/vendita di volatili di cui all'allegato 1, parte B del Regolamento (UE) 2016/429, mentre per il pollame proveniente dalle zone A è consentito alle condizioni riportate al punto iii ;

B. Misure specifiche di gestione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria

1. Nelle zone a rischio A e B del territorio regionale devono essere applicate le seguenti misure:
 - i. l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti nelle zone A e B, nonché l'invio di pollastre ovaiole per uova da consumo, provenienti da zone A e B e destinate all'accasamento in zona B, è vincolato all'esecuzione con esito favorevole di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'Allegato 1;
 - ii. negli allevamenti di tacchini da carne, pollastre, ovaiole in fase di deposizione, broiler e svezinatori presenti nelle zone B, è disposto un monitoraggio straordinario secondo le indicazioni di cui all'Allegato 3; a seguito dell'eventuale aggravamento della situazione epidemiologica per HPAI, l'attività di monitoraggio straordinario potrà

essere estesa, con apposita comunicazione della scrivente Area, anche agli allevamenti nelle zone A;

- iii. in zona B, le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini e pollastre sono effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività come previsto dal D.M. 30 maggio 2023 "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli;
- iv. in zona B, il carico al macello viene effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché le registrazioni previste dal citato D.M. 30 maggio 2023 di tutto il personale impiegato in tale attività e ad eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale.
- v. lo sfoltimento dei broiler nelle zone A e B è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) allo sfoltimento può seguire solo il carico per svuotamento dell'azienda
 - b) lo sfoltimento deve avvenire compatibilmente con la dimensione dell'azienda, nel minor tempo possibile, senza interruzioni
 - c) il carico finale deve avvenire garantendo lo svuotamento di ogni capannone in 48 ore e senza interruzione fino allo svuotamento completo dell'azienda
 - d) qualsiasi anomalia o aumento della mortalità determina la interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali

2. Su tutto il territorio regionale, ai fini della gestione dei ricoveri di volatili nei CRAS, dei fenomeni di moria massiva nei volatili e sorveglianza degli animali domestici presenti nei focolai di HPAI, in applicazione della nota DGSAF 37749 del 23/12/2024, dovrà essere applicato quanto segue:

2.a) Controlli di volatili appartenenti a specie target (uccelli acquatici e rapaci) ricoverati nei CRAS secondo le seguenti indicazioni:

- i. i volatili delle specie target all'influenza aviaria che al momento del loro conferimento o durante le fasi stesse di ricovero presentino sintomatologia riferibile a HPAI, (abbattimento del sensorio in assenza di cause di origine traumatica, tumefazione a livello della testa, collo e occhi, sintomi nervosi, sintomatologia respiratoria, ecc.), devono essere sottoposti a tamponi tracheali o cloacali;
- ii. le ACL concordano con gli operatori del Centro le modalità di ritiro e conferimento dei campioni all'IZS competente, al fine di assicurare la comunicazione dell'esito diagnostico entro 48-72 ore dall'ingresso dell'animale nel CRAS; in attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata del Centro (struttura di quarantena), al fine di evitare il contatto con le altre specie selvatiche (volatili, mammiferi carnivori, suidi);
- iii. le ACL, anche avvalendosi della collaborazione di un veterinario della struttura, in caso di ricovero di volatili o mammiferi carnivori con sintomatologia sospetta di HPAI (in

particolare sintomi nervosi), valutano la necessità di procedere alla loro eutanasia sulla base di valutazioni riguardanti il benessere dell'animale, il rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché la disponibilità di strutture di quarantena adeguate a ridurre il rischio di trasmissione della HPAI agli altri animali ospitati nel Centro; le carcasse dei soggetti con sospetta HPAI deceduti o soppressi vanno prontamente inviate all'IZS competente per la ricerca del virus.

- iv. quanto sopra va applicato con la massima attenzione quando la sintomatologia sospetta riguarda volatili appartenenti alla famiglia dei Laridi e Gruiformi.

2.b) In presenza di morie di uccelli selvatici accompagnate dalla presenza o meno di volatili con sintomatologia sospetta, dovranno essere attuate le seguenti misure:

- i. prelievo di un numero rappresentativo di soggetti morti (con un massimo di 10 animali) a fini diagnostici, laddove il fenomeno di moria osservato sia ascrivibile ad un singolo evento;
- ii. soppressione dei volatili con sintomi sospetti di HPAI;
- iii. in deroga ai punti precedenti, per specie di particolare valore biologico, è possibile valutare con la ACL di competenza il ricovero presso strutture apposite, dotate di locali di quarantena;
- iv. rimozione dei soggetti morti e, per quanto possibile, del guano nell'area in cui si è verificato il fenomeno di mortalità massiva.

2.c) nel caso di focolai di HPAI nel pollame, deve essere condotta la sorveglianza sugli animali domestici appartenenti alle altre specie, secondo le indicazioni riportate al punto F "Piani di sorveglianza passiva nei mammiferi domestici e selvatici".

3. L'immissione e movimentazione della selvaggina da penna nelle Zone A e B è così di seguito regolata:

- i. il rilascio di selvaggina da penna all'interno delle Zone A e B, incluso l'utilizzo di selvaggina "pronta caccia" anche per le prove cinofile, è consentito e dovrà essere effettuato in accordo con l'ACL. A seguito dell'eventuale aggravamento della situazione epidemiologica per HPAI, potrà essere disposta la sospensione dell'immissione della selvaggina da penna incluso l'utilizzo di selvaggina "pronta caccia" anche per le prove cinofile, all'interno della Zona B con eventuale estensione alla zona A, con apposita comunicazione della scrivente Area; in tale evenienza le prove cinofile dei cani da caccia potranno essere consentite a condizione che avvengano in luogo recintato senza possibilità che gli animali rilasciati a tale scopo abbiano accesso all'esterno; sono escluse dalla sospensione le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità;
- ii. l'immissione e la movimentazione di partite di selvaggina da penna provenienti da zona B è consentita a condizione che provengano da stabilimenti che non allevano o detengono altro pollame o volatili in cattività e previa effettuazione con esito favorevole dei seguenti controlli:
 - 20 tamponi tracheali da altrettanti soggetti vivi, privilegiando quelli con sintomi e/o disvitali;

- 5 tamponi tracheali da altrettanti soggetti deceduti (se presenti), per voliera (o area in cui è confinato uno specifico gruppo separato dagli altri);
- i campionamenti di cui ai punti precedenti hanno una validità di 7 giorni, purché in questo lasso di tempo non si siano verificate variazioni della situazione sanitaria dell'allevamento (es. sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, ecc.); tale condizione potrà estesa anche alle provenienze da zona A, a seguito dell'eventuale aggravamento della situazione epidemiologica per HPAI, con apposita comunicazione della scrivente Area.

4. L'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi sul territorio regionale è regolamentato come segue:

- 4.a) - l'utilizzo negli appostamenti temporanei nelle zone A e B a rischio per HPAI è vietato; l'utilizzo negli appostamenti fissi al di fuori delle zone A e B, a condizione che gli animali non siano spostati dal luogo dove è presente l'appostamento, e l'utilizzo negli appostamenti temporanei nell'intero territorio regionale può avvenire nel rispetto di quanto previsto dal protocollo operativo allegato al dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute/DGSAF protocollo n. 0021498-03/09/2018 e dalla relativa nota applicativa regionale prot. N. 575083 del 12/09/2018; come previsto da tale nota regionale e dalla nota integrativa regionale prot. n. prot. 16/09/2022.0872338 al momento della registrazione dello stabilimento di detenzione dei richiami vivi, presso il Settore Agricoltura Caccia e Pesca (SACP) dell'ambito territoriale competente, il soggetto responsabile della loro detenzione (operatore) deve presentare una autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 conforme all'allegato 4, relativa al rispetto dei requisiti sanitari, al fatto di non possedere/avere contatti con uccelli domestici (anche ad uso familiare) e all'impegno di segnalare tempestivamente ogni sospetto clinico o di mortalità;
- l'allevamento dove vengono detenuti i richiami vivi che, in quanto privo di attività commerciale, è assimilabile ad un allevamento familiare ai sensi del D.Lgs 136/2022, è tenuto al rispetto di quanto previsto per questa tipologia di allevamento dal D.M. 30 maggio 2023 "modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli" e dal D.M. 7 marzo 2023 "Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)";
 - l'utilizzo dei richiami vivi nelle Zone A e B, in particolare in appostamenti temporanei, stante l'attuale situazione epidemiologica, è consentito per attuare la sorveglianza su avifauna selvatica; tuttavia, la scrivente Area, in funzione di un innalzamento del rischio HPAI, sulla base delle indicazioni che dovessero pervenire dal Ministero della Salute, potrà impedire o limitare l'utilizzo dei richiami in tali aree;
 - l'utilizzo di richiami vivi resta subordinato alla valutazione favorevole della situazione epidemiologica nazionale e internazionale per l'influenza aviaria, all'esclusione di ripercussioni sul settore avicolo nazionale; inoltre, è subordinato all'effettuazione del "Protocollo per la sorveglianza attiva dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nell'avifauna in Emilia-Romagna - 2024/25" riportato nell'allegato A della nota regionale Prot. n. 30/05/2024.0554215 "Piano regionale di sorveglianza e monitoraggio nella fauna selvatica – aggiornamento 2024/2025";

In caso di ridotta sensibilità del sistema di sorveglianza attiva sui volatili selvatici dovuto ad un numero di soggetti conferiti e sottoposti a prelievo inferiore a quello atteso, la possibilità di utilizzo dei richiami vivi sarà immediatamente revocata dalla scrivente area.

4.b) al fine di diminuire, in condizioni di campo, i rischi sanitari per i detentori dei richiami vivi, da considerarsi potenziali portatori di virus zoonotici, devono essere scrupolosamente rispettate le indicazioni comportamentali di cui all'Allegato 5;

4.c) I Servizi veterinari delle ACL sono tenuti all'effettuazione di controlli sanitari mediante test di laboratorio per l'influenza aviaria nell'ambito dei piani di sorveglianza attiva o in caso di malattia e morte dei volatili da richiamo.

6. Le ACL provvedono ad effettuare negli allevamenti avicoli del territorio regionale le verifiche sull'applicazione delle misure biosicurezza negli allevamenti avicoli di cui al D.M. 30/05/2023 rispettando la stessa programmazione minima prevista dallo stesso decreto, confermata per il 2025, ma assicurando il controllo degli stabilimenti con allevamenti commerciali ritenuti più a rischio sulla base di specifici criteri, quali l'eventuale conferma di focolai riscontrati nel biennio precedente e il numero di non conformità rilevate.

C. Preparazione all'emergenza attraverso l'organizzazione e attuazione dei piani di abbattimento e smaltimento

i. Ai fini dell'abbattimento degli animali nell'ambito della gestione della IA, le ACL si avvalgono della ditta aggiudicataria della fornitura per l'acquisizione di servizi finalizzati a contrastare l'insorgenza di focolai delle malattie diffusive del bestiame comprese l'influenza aviaria e la peste suina africana - regioni Emilia-Romagna e Lombardia, aderendo alla Convenzione di IntercentER; per il trasporto e lo smaltimento delle carcasse, le ACL si avvalgono dello schema di accordo stipulato tra la Regione Emilia-Romagna e impianti di smaltimento, approvata con determina dirigenziale 13696 del 04/07/2024

ii. per la gestione dell'emergenza, inoltre, le ACL devono fare riferimento a quanto indicato nel modello di intervento per emergenze epidemiche veterinarie approvato con DGR 1370/2023 e disponibile alla pagina web <https://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/piano-emergenze/documentazione/piano-emergenze-di-sanita-pubblica>.

D. Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli

1. La registrazione della mortalità in allevamento prevista dal D.M. 30/05/2023 deve consentire di distinguere il numero di soggetti morti naturalmente da quelli eventualmente soppressi.

2. Sul territorio regionale e per tutte le specie avicole, qualora in uno stabilimento si verificano le condizioni elencate nell'Allegato 2:

- i. gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un veterinario ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n.136;
- ii. tale veterinario, ricevuta la segnalazione, informerà la ACL ed effettuerà ulteriori approfondimenti per escludere l'influenza aviaria incluso il campionamento per l'esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale;

3. Nel caso in cui l'operatore sospetti invece l'influenza aviaria sulla base di sintomi clinici o esami *post mortem* o di laboratorio:

i. notifica immediatamente il sospetto ACL ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136;

ii. ricevuta la comunicazione di sospetto di Influenza aviaria, il Servizio veterinario dell'ACL territorialmente competente effettua immediatamente un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e preleva campioni per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali;

iii. nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti sintomatici presenti;

4. Ciascuna filiera deve essere in possesso di una procedura unica che preveda la gestione dei flussi comunicativi e operativi in presenza di un caso che rientri nella condizione di cui al comma 2 e nei criteri di cui all'Allegato 2. Nella procedura devono essere chiaramente definite le responsabilità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla ACL, le modalità di campionamento e l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione. La procedura deve essere sottoscritta dalla filiera e validata dalla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa della stessa; la filiera si impegna a diffonderla al suo interno ai soggetti interessati, inclusi i proprietari di eventuali allevamenti in soccida mediante incontri formativi.

Premesso che sono fatte salve le procedure già trasmesse dalle filiere alla Regione in conformità ai precedenti dispositivi ministeriali, ogni eventuale aggiornamento della procedura dovrà essere comunicato alla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa.

E. Piani di sorveglianza attiva e passiva negli uccelli selvatici

L'attività di sorveglianza nei confronti della avifauna selvatica, finalizzata all'individuazione precoce della circolazione dei virus HPAI e alla realizzazione di interventi proattivi nella prevenzione di una possibile diffusione del virus agli allevamenti avicoli intensivi, è attuata in Regione Emilia-Romagna secondo quanto previsto dalla nota regionale Prot. n. 578368 dell'11/6/2025 "Piano regionale di sorveglianza e monitoraggio nella fauna selvatica – aggiornamento 2025/2026" che prevede attività di sorveglianza attiva e passiva.

Si sollecitano le AUSL che ancora non abbiano provveduto a stipulare accordi operativi per l'avvio della sorveglianza attiva nei cacciati. Tale attività che rappresenta il livello minimo richiesto dal piano di sorveglianza nazionale, potrà essere affiancata da altre attività aggiuntive di sorveglianza attiva eventualmente organizzate da Regione o AUSL.

F. Piani di sorveglianza passiva nei mammiferi domestici e selvatici

Esecuzione entro 24-48 ore di tamponi tracheali e analisi sierologiche sugli animali domestici (mammiferi carnivori, suini, volatili) presenti negli allevamenti avicoli dove sono stati confermati focolai di HPAI. Le analisi sierologiche devono essere ripetute dopo 15 gg.

Inoltre, come previsto dalla nota Prot. n. 30/05/2024.0554215 “Piano regionale di sorveglianza e monitoraggio nella fauna selvatica – aggiornamento 2024/2025”, tutti i carnivori selvatici vengono sottoposti a PCR per influenza aviaria.

Allegato 1 - Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello

L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti nelle zone B, nonché l'invio di pollastre ovaiole per uova da consumo provenienti da zone A e B e destinate all'accasamento in zona B, è vincolato all'esecuzione, con esito favorevole, del seguente protocollo:

gli animali devono essere sottoposti a visita clinica, e contestuale prelievo dei campioni di seguito riportati, nelle 72 ore precedenti il primo carico per il macello. Successivamente la visita clinica ed il prelievo dei campioni andranno ripetuti ogni 72 ore fino alla fine del carico.

I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento, equamente distribuiti. Se trattasi di primo campionamento per il macello: prelievo in animali morti di recente (almeno 5 per capannone o tutti se meno di 5, e non meno di 20, o tutti se meno di 20, per allevamento) e in soggetti in vita, privilegiando animali malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a raggiungere il numero stabilito. Per i campionamenti successivi al primo: prelievo nei soggetti morti il giorno del prelievo o, in assenza di questi, morti il giorno precedente (almeno 5 per capannone, o comunque tutti i morti se meno di 5).
- ii. per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone, privilegiando i soggetti deceduti e malati.
- iii. il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Allegato 2 - Criteri per l'identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI (animali con più di due settimane di età).

Questi criteri, individuati sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante le recenti epidemie di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore, sono applicabili nelle diverse categorie produttive a partire dalla terza settimana di vita:

- **Tacchino.** Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera $> 0.2\%$ nel singolo capannone (morti solitamente concentrati in una area limitata), inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
- **Gallina ovaioia** inclusa la fase pollastra uno o più dei seguenti sintomi: rialzo sospetto e repentino della mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone (morti solitamente sono concentrati in una area limitata e se in gabbia in prossimità delle ventole), calo produzione di uova, inappetenza, gruppo fermo, animali a terra.
- **Broiler.** Si considera mortalità anomala nel broiler un rialzo repentino di mortalità ripetuto per due giorni consecutivi maggiore o uguale a 2 volte rispetto al numero di capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone. Dovranno inoltre destare attenzione tutti i casi di elevata mortalità giornaliera e evidenti anomalie di comportamento e cali di produzione.
- **Faraona.** Rialzo sospetto e repentino di mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone.
- **Altre specie.** Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.

Allegato 3 - Monitoraggio dell'influenza aviaria

- i. Numero di allevamenti di **tacchini da carne, pollastre e ovaiole (uova da consumo)** in fase di deposizione siti in zona B, da sottoporre a monitoraggio al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.

Allevamenti per provincia	Allevamenti da campionare per provincia
≤ 50	Tutti
51 - 65	51
66 - 80	57
81 - 100	63
101 - 140	70
141 - 200	78
201 - 250	81
251 - 344	85
345 - 584	90
≥ 585	100

- ii. Il campionamento dovrà essere eseguito ogni 15 giorni su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:
- 28 giorni, per pollastre di galline ovaiole;
 - 50 giorni, nel caso di tacchini da carne.

Gli allevamenti di tacchini da carne, pollastre e ovaiole (uova da consumo) in fase di deposizione da sottoporre a controllo sono selezionati dalle ACL competenti per territorio, nel rispetto del raggiungimento delle numerosità campionarie, dagli elenchi di dettaglio predisposti periodicamente dal Centro di Referenza e trasmessi dalla UO Veterinaria ai Servizi Veterinari delle ACL coinvolte.

Il campionamento negli allevamenti di **broiler** dovrà essere eseguito in tutti gli allevamenti con animali di età compresa tra 37 e 44 giorni siti in zona B.

Ai fini del monitoraggio della malattia negli allevamenti di broiler ci si avvarrà di campioni effettuati in autogestione dalle filiere provviste di laboratori individuati dal CRNIA. Le attività svolte andranno rendicontate al CRNIA e alla Regione, anche ai fini del successivo inoltro alle ACL competenti per territorio.

- iii. Per ogni allevamento selezionato di cui ai precedenti punti dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti per cause naturali il giorno del campionamento (o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente precedenti) e/o animali sintomatici o disvitali.
- iv. Negli allevamenti appartenenti alla categoria “svezzatori” siti in zona B devono essere effettuati tamponi tracheali sui soggetti morti per cause naturali o malati di qualsiasi età, ove presenti, almeno una volta alla settimana cercando di raggiungere il numero di 20 unità.

Allegato 4**Dichiarazione di impegno al rispetto dei requisiti sanitari che condizionano di detenzione volatili (*Anseriformi e Caradriformi*) per l'utilizzo nell'attività venatoria –
nota Regione Emilia-Romagna ottobre 2024**

Io sottoscritto _____, nota/o a _____ il _____, codice fiscale _____, detentore di uccelli da richiamo (*Anseriformi e Caradriformi*) per l'utilizzo nell'attività venatoria presso il luogo registrato con codice

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

, dichiaro di non possedere/avere contatti con uccelli domestici (anche ad uso familiare) e di segnalare tempestivamente ogni sospetto clinico o di mortalità che si verifichi negli stessi uccelli da richiamo da me detenuti e che ho preso visione dei seguenti dispositivi nazionali e regionali

- dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 20885 del 01/09/2022
- dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 21498 del 3/9/2018
- nota della Regione Emilia-Romagna prot. 575083 del 12/09/2018

e delle misure riportate di seguito per la detenzione dei richiami vivi:

1. Tracciabilità e rintracciabilità

Il detentore dei richiami vivi comunica allo STACP competente la scomparsa o la morte del volatile o l'eventuale cessione a terzi, consegnando allo STACP competente il modulo SCHEDA VARIAZIONE DATI (allegato 2). Inoltre presso il luogo di detenzione dei volatili tiene un registro conforme al modello riportato in allegato 4 in cui annota tutte le movimentazioni dei volatili.

2. Biosicurezza

Per prevenire la trasmissione del virus dell'influenza aviaria, deve essere garantita una netta separazione tra i richiami vivi e il pollame domestico allevato od ogni altra tipologia di avicoli. Pertanto, i richiami devono essere custoditi in recinti distinti sia strutturalmente che funzionalmente rispetto al restante pollame domestico allevato. Se allevati in locali chiusi, deve essere garantita la corretta separazione da altri volatili. Devono essere trasportati esclusivamente i richiami utilizzati per la caccia; nessun altro volatile vivo può essere trasportato contemporaneamente. Il trasporto dei richiami deve essere effettuato in contenitori lavabili da utilizzarsi solo per questo scopo con il fondo a tenuta, e devono essere ben lavati dopo l'utilizzo.

Il cacciatore è tenuto garantire l'attuazione di misure di igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le attrezzature utilizzate per la pratica venatoria ed impedire che vengano a contatto con altro pollame domestico.

Nel luogo di detenzione dei richiami, se la persona addetta al loro governo è la stessa che si occupa di altro pollame, ad ogni passaggio devono essere garantite adeguate norme di igiene, sia personale (lavaggio mani, cambio stivali, ecc.) sia generali (distinti attrezzi per il governo e la pulizia).

3. Controlli sanitari

I richiami ammalati o morti devono essere tempestivamente consegnati alla Sezione locale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZSLER) (vedi elenco in nota¹), che provvederà ad effettuare l'autopsia e i prelievi per la ricerca di virus influenzali. I cacciatori, inoltre, collaborano con le Aziende USL per l'esecuzione di eventuali ulteriori controlli sanitari o attività di sorveglianza che la Regione potrà disporre sulla base di indicazioni del Ministero della Salute e del Centro di Referenza.

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara che i dati forniti rispondono a verità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

DATA _____

FIRMA _____

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'
(qualora la firma non venga apposta in presenza del dipendente – ricevente)

Allegato 5 – Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) e norme di comportamento per i detentori di richiami vivi

Nella gestione degli uccelli da richiamo e dei volatili abbattuti devono essere rispettate le misure riportate di seguito, che riportano anche le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute prot. 2627-29/01/2025-DGPRES “Focolai di Influenza Aviaria da sottotipo H5N1: aggiornamento della situazione epidemiologica e delle indicazioni di sanità pubblica”:

- indossare guanti protettivi durante la manipolazione degli uccelli utilizzati come richiamo e degli animali abbattuti;
- evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad esempio strofinarsi gli occhi con le mani sporche) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad esempio pulendo i ricoveri degli uccelli);
- per tutto il periodo di utilizzo dei richiami, si suggerisce di indossare sempre mascherina (FFP2 o FFP3) e guanti monouso durante la pulizia dei ricoveri o l'accudimento degli animali, e comunque in ogni luogo in cui si concentrano gli animali;
- lavarsi accuratamente le mani dopo aver manipolato gli animali o prima di mangiare;
- per la gestione degli uccelli da richiamo e per le attività venatorie destinare abbigliamento e attrezzature esclusive non utilizzate per altre attività, da lavare ad alta temperatura (60 °C per almeno 30 minuti);
- disinfettare accuratamente stivali, superfici e strumenti che siano venuti a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, compresi il fondo dei natanti, contenitori per selvaggina, tavoli e altre attrezzature, utilizzando soluzioni disinfettanti a base di Ipoclorito di Sodio; la disinfezione deve essere effettuata prima di introdurre in casa o in aree frequentate da specie abbigliamento, calzature o attrezzature (sacchetti, gabbie, ecc.) utilizzate durante la gestione dei richiami o degli animali abbattuti prima di averli lavati;
- evitare che parti crude di volatili selvatici abbattuti (visceri ad es.) vengano in contatto con animali domestici o selvatici o consumate crude dagli stessi;
- eliminare guanti o altro materiale monouso in appositi sacchi di plastica;
- in caso di decesso degli animali utilizzati come richiamo, riporre, proteggendosi con adeguati DPI (es. guanti e mascherina), le carcasse degli animali deceduti in un doppio sacco di plastica resistente ben chiuso e attendere l'arrivo del veterinario dell'ACL per l'invio presso il laboratorio diagnostico.
- in caso di comparsa di sintomi respiratori nelle persone a contatto con i richiami vivi o con volatili abbattuti, contattare immediatamente il proprio medico curante.



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif.: I.1.a.e/2023/2

Coordinamento interregionale dei Servizi veterinari regionali

m.brichese@regione.veneto.it

Regione Veneto

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria

U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

c.a. Dr. Michele Brichese

Dott.ssa Laura Favero

Regione Emilia Romagna

Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Area igiene degli alimenti e sanità pubblica veterinaria

c.a. Dott. Benedetti

c.a. Dr. Luisa Loli Piccolomini

Regione Lombardia

Direzione Generale Welfare

UO Veterinaria

c.a. Dr. Francesco Maraschi

Dott.

Regione Piemonte

Direzione Sanità

Settore Prevenzione e Veterinaria

c.a. Dr. Bartolomeo Griglio

c.a. Dott.ssa Valentina Vottero

Regione Friuli Venezia Giulia

Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

c.a. Dr. Manlio Palei

c.a. dott.ssa Zanolli

CRN Influenza aviaria e malattia di Newcastle

Direzione sanitaria

c/o IZS delle Venezie – Padova

c.a. Dott. Luigi Cattoli

c. a. Dott. Calogero Terregino

COVEPI c/o IZS Abruzzo e Molise

c.a. Dott. Paolo Calistri



IZSLER
c.a Dott.ssa Silvia bellini

Comandante Carabinieri tutela Salute
cctutesalutecdo@carabinieri.it

Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale
della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it cu.veterinario@igesan.difesa.it
luca.virgilio@esercito.difesa.it

MASAF
Capo Dipartimento politica agricola comune e dello sviluppo
rurale
c.a Dott. Giuseppe Blasi
g.blasi@masaf.gov.it
MASAF
c.a Dott.ssa Sveva Davanzo
s.davanzo@masaf.gov.it

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
c.a. Dott. Eugenio Duprè
PNM@pec.mite.gov.it
Dupre.Eugenio@mite.gov.it

ISPRA
c.a Dott. Luigi Ricci
luigi.ricci@isprambiente.it
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

DGSA

Direttore Generale

Ufficio 2
Dott.ssa Cappelletti

DOHRI
c.a Dott. Attilio Puzzolante
c.a dott.ssa Alessandra Di Sandro

DGISAN
CVO
Dott. Ugo della Marta

Ufficio 9
c.a Dott. Nicola Santini

Ufficio 2
c.a dott.ssa Rosa Gaglione

e.p.c

DG dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Resoconto Unità di crisi centrale per influenza aviaria ad alta patogenicità del 27 ottobre 2025.

Si invia con la presente il resoconto inerente la riunione in oggetto.

Si ringrazia dell'attenzione e si rimane a disposizioni per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRIGENTE SANITARIO
f.to Dr. Andrea Maroni Ponti

** Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993*

Dirigente dell'Ufficio 3: Dott. Andrea Maroni – a.maroni@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946814

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti – Ponti

Oggetto: Resoconto Unità di crisi centrale (UCC) per influenza aviaria ad alta patogenicità del 27 ottobre 2025 riguardante la situazione epidemiologica dell'Influenza aviaria ad alta patogenicità in Italia e l'eventuale adozione di misure di prevenzione e controllo.

In data 27 ottobre 2025 alle ore 16.00 si è tenuta in modalità videoconferenza l'unità di crisi centrale relativa alle misure per il contrasto dell'influenza aviaria in Italia.

Alla riunione tenutasi in modalità videoconferenza, hanno partecipato:

Ministero salute:

DOHRI: Dott. Puzzolante

CVO: Dott. Della Marta

DG DGSA Giovanni Filippini

DGSA: Dott.ri Ruocco, Maroni Ponti, Roccaro, Lovito (ufficio 3)

DGISAN: Dott Paglialunga

DGEME: Dott. Mipatrini Dott.ssa Pilati (Ufficio 2)

IZS delle Venezie (CRNIA)

Dott.Terregino, Dott.Mulatti, Dott.ssa Manca

COVEPI/CESME (IZSAM)

Dott. Calistri.

IZS LER Brescia

Dott. ssa. Bellini

Dott.ssa Santi

Dott.Tosi

IZS LPV

Dott. Dondo

ISPRA

Dott Ricci

MASAF

Dott.ssa Marina Fiori

Regione Piemonte

Dott. Luca Picco

Regioni Friuli Venezia Giulia

Dott Palei Dottt.ssa Zanolta

Regione Veneto

Dott. Bricchese Dott.ssa Favero

Regione Lombardia

Dott. Maraschi

Dott. Manarolla
Regione Emilia Romagna
Dott.ssa Luisa Loli Piccolomini
Dott. Benedetti
Dott.ssa Liverani
Comando carabinieri tutela della salute

L'incontro viene aperto alle ore 16 dal Direttore dell'Ufficio 3 DGSA, **Dott. Ruocco** che riassume i punti all'ordine del giorno.

- descrizione della situazione epidemiologica dell'Influenza aviaria in Italia
- eventuali misure urgenti da mettere in campo per il contrasto alla malattia
- discussione sul documento strategico redatto dall'IZS delle Venezie con particolare riguardo alla possibilità di ricorrere alla vaccinazione in alcune categorie di avicoli

Successivamente, il Direttore dell'Ufficio 3 passa la parola al **CVO, Dott. Della Marta**, che dopo i saluti invita a discutere i punti previsti all'ordine del giorno e chiede di valutare se introdurre la vaccinazione quale strumento di prevenzione e controllo della malattia.

Il primo argomento riguarda la situazione epidemiologica dell'Influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale.

Il Dott Ruocco anticipa che sono 9 i focolai confermati oltre a 1 sospetto in 5 differenti regioni (Friuli, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte)

Il CRN IA fa il quadro della situazione epidemiologica evidenziando che ad esclusione della Provincia di Verona gli altri focolai risultano sparpagliati su un territorio di vaste dimensioni, in zone a scarsa densità di allevamenti. Le indagini effettuate sui virus coinvolti sosterebbero l'ipotesi che si tratta di focolai causati da introduzioni primarie. Inoltre le positività riscontrate negli uccelli selvatici e tramite campionatori passivi evidenziano una notevole circolazione virale nell'ambiente e conseguente elevata esposizione virale degli allevamenti avicoli. Per tale motivo è necessario alzare il livello di sorveglianza e di biosicurezza anche in territori prima non considerati a rischio.

Le regioni coinvolte nei focolai di malattia procedono ad aggiornare i componenti della UCC circa la gestione degli stessi. In quasi tutte le regioni i focolai risultano già estinti e si sta procedendo alle operazioni di pulizia e disinfezione. Non si evidenziano focolai secondari nelle zone di restrizione se non in un caso ancora da approfondire.

Il Dott Ruocco rammenta come sia importante la segnalazione anche di lievi aumenti di mortalità e dell'applicazione delle misure di biosicurezza anche nelle fasi di fine ciclo in particolare quando si verificano invii multipli al macello dallo stesso stabilimento. A tale riguardo chiede al CRN IA se ritiene necessario adottare ulteriori misure tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica.

Si discute quindi del secondo punto all'ordine del giorno relativo all'implementazione di eventuali altre misure di prevenzione e sorveglianza alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

A tale riguardo il CRNIA propone:

1. Estendere anche nelle zone A il controllo pre moving;
2. Estendere anche nelle zone A la regolamentazione dello sfoltimento negli allevamenti di broiler che deve essere consentito solo alle seguenti condizioni: l'operazione di sfoltimento può essere effettuata una sola volta per ogni singolo capannone e deve avvenire in tutti i capannoni dello stabilimento nel minor tempo possibile senza interruzioni. Il carico finale deve garantire lo svuotamento completo di ogni capannone in 48 ore e deve essere effettuato senza interruzione fino allo svuotamento completo di tutti i capannoni dello stabilimento. Qualsiasi anomalia o aumento della mortalità determina la interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali.

3. sollecitare l'applicazione delle misure di biosicurezza da parte degli allevatori ed effettuare controlli negli stabilimenti ritenuti più a rischio circa il loro livello di applicazione sulla base di specifici criteri (eventuale conferma i focolai riscontrati negli stabilimenti, numero di non conformità rilevate)

L'UCC approva tali proposte senza obiezioni da parte dei presenti.

Si passa quindi al terzo punto all'ordine del giorno, relativo alla possibile implementazione di un piano di vaccinazione in alcune categorie di avicoli.

Il Dott. Ruocco sottolinea che sono stati fatti progressi tecnici in relazione all'utilizzo della profilassi immunizzante negli avicoli che ha lo scopo di ridurre l'introduzione della malattia in allevamento e la sua eventuale diffusione secondaria. L'IZS delle Venezie ha introdotto la vaccinazione tra gli strumenti di prevenzione controllo alla malattia all'interno di un piano strategico per l'avicoltura. Adesso è necessario ricevere l'avallo tecnico anche della UCC per l'adozione di un piano di vaccinazione che dovrebbe partire alla fine del periodo a rischio nel 2026 e interesserebbe ovaiole e tacchini. Occorre quindi prendere una decisione ora perché poi occorrerà convocare le filiere e la parte politica secondo una tempistica che consenta poi di partire senza ritardi nel 2026. Quindi il parere della UCC e della direzione strategica è propedeutico all'implementazione delle fasi successive. In caso di approvazione verranno poi affrontati gli aspetti organizzativi relativi anche alla sorveglianza. Si tratta in ultima istanza di essere concordi dal punto di vista tecnico sull'utilizzo di una strategia di vaccinazione quale strumento di prevenzione controllo dell'Influenza aviaria in sinergia con altri strumenti di prevenzione quali la biosicurezza e la sorveglianza.

Anche per il CRN IA i tempi sono maturi per decidere favorevolmente all'esecuzione dal punto di vista tecnico di un piano di vaccinazione.

Il DG Filippini sottolinea che non è più possibile sostenere i costi connessi alla gestione dell'emergenza anche in termini di indennizzi per i danni diretti tenuto conto che la Commissione ha ormai fortemente ridotto i cofinanziamenti comunitari per queste spese e anche perché spesso la Commissione riduce l'importo di cofinanziamento previsto a causa delle non conformità dovute alla non corretta applicazione delle norme di biosicurezza. La vaccinazione può quindi rappresentare uno strumento per ridurre i danni provocati dalle epidemie ricorrenti di Influenza aviaria. Inoltre segnali confortanti vengono da paesi in cui la vaccinazione è stata seguita come la Francia per IA e la valle D'Aosta per LSD. Ciò premesso occorre un parere chiaro dalla parte tecnica al fine di avallare questa strategia già a partire dal 2026 in ovaiole e tacchini e discuterla su basi solide con la filiera e la componente politica.

Terminati gli interventi su questo argomento nessuno dei componenti della UCC si oppone alla proposta di adottare un piano di vaccinazione a partire dal 2026 in ovaiole e tacchini.

Non essendoci ulteriori osservazioni, alle ore 17.00 circa il **Dott. Ruocco** chiude l'incontro assicurando l'invio di un verbale a tutti i presenti per eventuali osservazioni e integrazioni.

